

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1057)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(TAMBRONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1960

### Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro di una politica diretta a favorire l'espandersi dei consumi attraverso una riduzione dei prezzi e ad attenuare l'onere fiscale sui consumi più larghi, il Governo ha ritenuto di attuare un alleggerimento dell'imposizione fiscale sullo zucchero.

Pertanto si è predisposto l'unito disegno di legge, con il quale l'imposta di fabbricazione viene diminuita di lire 25 per chilo (in ragione cioè del 28,73 per cento dell'attuale aliquota).

In conseguenza, l'imposta sullo zucchero di 1<sup>a</sup> classe è ridotta da lire 8.700 a lire 6.200 al quintale e quella sullo zucchero di 2<sup>a</sup> classe da lire 8.350 a lire 5.950 al quintale (articolo 1, primo comma).

Una riduzione proporzionale viene apportata anche per lo zucchero impiegato nella produzione delle marmellate, del latte condensato, dei sughi concentrati di agrumi e di

uva nonchè dello speciale alimento delle api (articolo 1, secondo comma ed articolo 2).

Lo stesso criterio è stato seguito anche per gli altri prodotti dolcificanti (glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine) (articolo 3).

In conseguenza, sono stati abrogati gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, che fissavano le aliquote di imposta precedenti (articolo 4).

La riduzione di proventi che deriverà al bilancio dello Stato dal previsto alleggerimento tributario troverà adeguata compensazione — ai fini del necessario equilibrio del bilancio stesso — nelle maggiori entrate che proverranno all'Erario dal disegno di legge, che viene al tempo stesso presentato alle Camere, concernente la delega al Governo per la emanazione di nuove norme in materia di tasse di concessione governativa.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovrainposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 6.200 per ogni quintale di zucchero di 1<sup>a</sup> classe e nella misura di lire 5.950 per ogni quintale di zucchero di 2<sup>a</sup> classe.

Per lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione delle marmellate, del latte condensato a pieno titolo di materie grasse, dei sughi concentrati di agrumi, dei sughi concentrati di uva e dello speciale alimento per le api, l'aliquota della imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrainposta di confine sono stabilite nelle misure ridotte di lire 2.695 e di lire 2.590, a seconda che trattasi di zucchero di 1<sup>a</sup> classe o di zucchero di 2<sup>a</sup> classe.

## Art. 2.

Il contingente di zucchero, stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, da impiegare in ciascun esercizio finanziario nella produzione del latte condensato, ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, è assoggettato all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrainposta di confine nelle misure di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Restano in vigore le altre disposizioni di cui allo stesso articolo 2 del sopraccennato decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109.

## Art. 3.

L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente

sovrainposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

	Lire
Glucosio solido . . . . .	3.100
Glucosio liquido . . . . .	1.550

Zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia, esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito . . . . . 4.650

Zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84 per cento. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad 1/3 o a meno di 1/3 in peso, quando il tenore di acidità sia inferiore allo 0,70 per cento, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato od anche parzialmente decolorato . . 3.000

Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito . . 5.425

Maltosio o sciroppo di maltosio — escluso l'estratto di malto — che nel consumo possano servire ad usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido.

Levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

## Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329.